

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3518

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei Deputati FRANCHI e NICOSIA

Presentata il 21 ottobre 1966

Modificazioni e proroga della legge 11 dicembre 1957, n. 1226,
riguardante la città di Gorizia

ONOREVOLI COLLEGHI! — Dal mese di gennaio del 1949 Gorizia beneficia della legge 1° dicembre 1948, n. 1438, modificata e prorogata con la legge 11 dicembre 1957, n. 1226. In base a tali leggi Gorizia ha goduto della creazione di una « zona franca » per contingenti che, pur senza risolvere i suoi drammatici problemi, ha contribuito almeno alla sua sopravvivenza economica.

Il beneficio scadrà il 31 dicembre 1966.

È noto a tutti che le odierne condizioni economiche di Gorizia, di cui non citeremo le origini, già conosciute dal Parlamento per le ampie illustrazioni che ne sono state fatte nel corso dei vari dibattiti, non consentono la cessazione del beneficio.

Capoluogo di una piccola provincia, Gorizia non ha avuto dalla istituzione della Regione Friuli Venezia Giulia quei benefici che le erano stati promessi ed ha continuato a sentire il peso psicologico di un confine la cui vicinanza non ha certo contribuito a far affluire iniziative economiche a vasto respiro.

È opportuno aggiungere anzi, che di anno in anno è andato aggravandosi il fenomeno del traffico con le località oltre confine a tutto svantaggio di alcuni settori dell'economia goriziana.

Gli scambi commerciali nella limitata area delle due zone di confine hanno manifestato, infatti, una preoccupante inversione di tendenze a danno dell'Italia senza che si sia trovato né cercato il modo per ovviarvi.

È chiaro che per Gorizia necessitano provvidenze di carattere straordinario che affrontino e risolvano problemi annosi e certo di

non facile momento, ma non si può pensare di farlo, cominciando col togliere a Gorizia uno strumento indispensabile anche se non sufficiente.

È questo il motivo per il quale proponiamo la proroga della legge sulla « zona franca ». L'obiettivo resta quello di consentire di fare per Gorizia, sopravvivendo i benefici di cui essa ha usufruito per quasi vent'anni, un piano di interventi eccezionali.

Abbiamo ritenuto di apportare alla legge ancora in vigore una sola modifica, quella che si riferisce ai contingenti di carburanti e di lubrificanti.

Invece di provvedere alla assegnazione di un contingente fisso annuo, proponiamo di introdurre il criterio della concessione di un quantitativo *pro capite*, così da eliminare gli inconvenienti di vedere ridotti a nulla i contingenti assegnati in seguito al naturale incremento degli automezzi in circolazione. È il quantitativo *pro capite* è stato indicato facendo riferimento alla percorrenza di 15.000 chilometri annui.

Questa modifica non trova giustificazione soltanto nella necessità di un intervento in favore dei goriziani, ma soprattutto tende ad evitare la progressiva flessione della vendita di carburante da parte dei chioschi di distribuzione e che rappresenta una perdita sempre più ingente da parte dell'erario.

Confidiamo nella approvazione da parte degli onorevoli colleghi di questa nostra proposta sia per quanto riguarda l'indispensabile proroga sia per quanto riguarda la modifica proposta.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

Il termine del 31 dicembre 1966 previsto dalla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, è prorogato fino al 31 dicembre 1975 con le modificazioni di cui ai successivi articoli 2 e 3.

ART. 2.

Ai contingenti di cui ai punti 26, 29, 30 della tabella unica allegata alla legge 11 dicembre 1957, n. 1226, sono aggiunti contingenti corrispondenti stabiliti in relazione con le esigenze derivanti da quanto disposto al successivo articolo 3.

ART. 3.

Ad ogni singolo possessore di autoveicolo è assegnato un contingente di carburante e lubrificante in relazione al quantitativo di carburante e lubrificante necessario al tipo di autoveicolo per coprire un percorso di 15 mila chilometri annui.